

FON.TE.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

(in vigore dal 01/07/2017)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di FON.TE e facilitarti il confronto tra FON.TE e le altre forme pensionistiche complementari

Presentazione del FONDO PENSIONE FON.TE.

FON.TE è un **fondo pensione negoziale** istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell'**Allegato** alle presenti Informazioni chiave per l'aderente, che ne costituisce parte integrante.

FON.TE è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

FON.TE opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

Possono aderire a FON.TE tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'Allegato.

La partecipazione a FON.TE ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Informazioni pratiche

Sito internet del fondo:

www.fondofonte.it

Indirizzo e-mail:

callcenter@fondofonte.it

Call center: (operativo dal LUN al VEN dalle 8,30 alle 18,00)

800.586.580

Sede:

Via Cristoforo Colombo, 137- 00147 - Roma

Sul sito *web* del fondo sono disponibili lo **Statuto** e la **Nota informativa**, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite** e ogni altro documento e/o informazioni di carattere generale utile all'iscritto.

Il servizio di Contact Center di Fon.Te. è rivolto a:

- **Iscritti e potenziali Aderenti**
- **Aziende**
- **Centri Servizi, ASCOM e Consulenti del Lavoro**

Per le richieste di **carattere generale** è possibile telefonare al Numero Verde gratuito: **800.586.580**. (lun-ven 08:30-18:00). Per le richieste di **carattere specifico** e la risoluzione di anomalie legate a singole posizioni o connesse all'invio delle distinte di contribuzione si suggerisce di utilizzare il form di posta elettronica raggiungibile dalla sezione Contatti del sito internet del Fondo.

NOTA BENE: gli Uffici del Fondo sono chiusi al pubblico. E' possibile essere ricevuti solo ed esclusivamente per problematiche particolari, previo appuntamento da richiedere utilizzando il form di posta elettronica raggiungibile dalla sezione Contatti del sito internet del Fondo.

La contribuzione

L'adesione a FON.TE dà diritto a un **contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro**.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a FON.TE. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l'**Allegato** sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore.

Il contributo del datore di lavoro spetta **unicamente** nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "**La mia pensione complementare**", **versione standardizzata**, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che **FON.TE** ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito *web* del fondo.

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In qualsiasi momento puoi richiedere un'**anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel **Documento sulle anticipazioni**, disponibile sul sito *web* del fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione a **FON.TE** puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito *web* del fondo.

Proposte di investimento

FON.TE ti propone i seguenti comparti di investimento:

- **Garantito**
- **Bilanciato**
- **Crescita**
- **Dinamico**

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto **Garantito**.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E' pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.

Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazione del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.


COMPARTO GARANTITO



Caratteristiche della garanzia: la restituzione del capitale nominale a scadenza della durata delle convenzioni, nonché la garanzia della restituzione del capitale rivalutato in base all'inflazione dell'area Euro maturatasi durante la validità delle predette convenzioni, al verificarsi dei seguenti eventi: morte, invalidità permanente, pensionamento, inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi, trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 252/05.


Data di avvio dell'operatività del comparto: 31 luglio 2007
Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 1.206.331.945,81
Rendimento netto del 2016: 1,06%

Rendimento medio annuo composto



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Composizione del portafoglio al 31.12.2016



A decorrere dal 31 luglio 2015, la gestione finanziaria del comparto Garantito è affidata:

- per il 50% delle risorse ad *Intesa San Paolo Vita S.p.A.*; al gestore sono trasferite le risorse di GENERALI ITALIA S.p.A a seguito di cessazione del mandato di gestione;
- per il 50% delle risorse ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con delega per alcune classi di attività a J.P. MORGAN;

COMPARTO BILANCIATO




Data di avvio dell'operatività del comparto: 30 gennaio 2004


Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 1.904.949.477,65

Rendimento netto del 2016: 2,79%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2016



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

COMPARTO CRESCITA




Data di avvio dell'operatività del comparto: 30 giugno 2008

Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 85.261.998,76


Rendimento netto del 2016: 3,96%

Rendimento medio annuo composto




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Composizione del portafoglio al 31.12.2016




COMPARTO DINAMICO




Data di avvio dell'operatività del comparto: 31 luglio 2008
 Patrimonio netto al 31.12.2016 (in euro): 80.344.493,52
 Rendimento netto del 2016: 3,92%

Rendimento medio annuo composto



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Composizione del portafoglio al 31.12.2016



FON.TE.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 123

SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 01/07/2017)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a FON.TE nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a FON.TE, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Costi nella fase di accumulo

<p>Spese di adesione Una tantum per ciascun iscritto esplicito o tacito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 15,50 €, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore (per le imprese di pulizia € 7,75 a carico del datore di lavoro ed € 7,75 a carico del lavoratore; - per le Associazioni/Istituzioni aderenti all'ANASTE, € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore); - per i dipendenti da Farmacie Private € 10,00 di cui € 8,00 a carico del datore di lavoro e € 2,00 a carico del lavoratore - per i dipendenti della piccola impresa industriale fino a 49 dipendenti dei settori: chimica e accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro € 11,00 di cui € 7,00 a carico del datore di lavoro e € 4,00 a carico del lavoratore - 15,50 €, nell'ipotesi di iscrizione/adesione a Fon.Te. di familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente.¹
<p>Spese da sostenere durante la fase di accumulo:</p>	
<p>Direttamente a carico dell'aderente</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) € 22,00 per gli associati che effettuano versamenti nel corso dell'anno, prelevati in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell'anno²; ii) € 10,00 per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno a valere sulla posizione individuale; iii) € 15,00 per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto a Fon.Te.; in assenza di versamenti contributivi nell'anno, il costo è pari a 10,00 € a valere sulla posizione individuale.

Indirettamente a carico dell'aderente:	
- Comparto Garantito	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,3687% del patrimonio su base annua di cui - 0,3525% per commissioni di gestione finanziaria - 0,0162% per commissioni di banca depositaria
- Comparto Bilanciato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,1205% del patrimonio su base annua di cui - 0,1043% per commissioni di gestione finanziaria - 0,0162% per commissioni di banca depositaria
- Comparto Crescita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,1062% del patrimonio su base annua di cui - 0,0900% per commissioni di gestione finanziaria - 0,0162% per commissioni di banca depositaria
- Comparto Dinamico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,1062% del patrimonio su base annua di cui - 0,0900% per commissioni di gestione finanziaria e - 0,0162% per commissioni di banca depositaria

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione)

Anticipazioni	€ 24,00
Trasferimento:	
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione 	€ 24,00
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo 	Non previste
Riscatto:	
<ul style="list-style-type: none"> • Riscatto Totale 	Non previste
<ul style="list-style-type: none"> • Riscatto parziale 	Non previste
<ul style="list-style-type: none"> • Riscatto per cause diverse 	€ 24,00
Riallocazione della posizione individuale	Non previste
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste

N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una **stima**, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni, v. sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**'.

(1) Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (in attualità patri ad Euro 2.840,51). La disciplina dell'adesione e della contribuzione al fondo dei soggetti fiscalmente a carico è contenuta in apposito Regolamento reperibile sul sito internet di Fon.Te.: www.fondofonte.it.

(2) In virtù dell'Accordo sulla Previdenza integrativa di definizione della contribuzione base, integrativa e aggiuntiva a carico della bilateralità di settore del 03/02/2015, nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le categorie delle agenzie di somministrazione di lavoro 2014 sottoscritto da ASSOLAVORO e CGIL, CISL, UIL, FELSA - CISL, NIDIL- CGIL, UILTEMP, per i lavoratori somministrati la quota associativa annua da versare da parte dei singoli lavoratori è a carico della bilateralità di settore a valere sulle risorse stabilite in altra intesa.

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di FON.TE, è riportato per ciascun comparto l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

INDICATORE SINTETICO DI COSTI				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto Garantito	1,35%	0,75%	0,56%	0,43%
Comparto Bilanciato	1,10%	0,49%	0,30%	0,17%
Comparto Crescita	1,08%	0,48%	0,29%	0,15%
Comparto Dinamico	1,08%	0,48%	0,29%	0,15%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.


E' importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di FON.TE è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di FON.TE è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di FONDO PENSIONE rispetto alle altre forme pensionistiche
(periodo di permanenza 10 anni)



	Comparti Garantiti	Comparti Bilanciati	Comparti Bilanciati	Comparti Azionari
ISC min	0,28	0,23	0,23	0,22
● ISC Fondo	0,56	0,30	0,29	0,29
— ISC medio FPN	0,48	0,35	0,35	0,40
— ISC medio FPA	1,21	1,43	1,43	1,72
— ISC medio PIP	1,87	2,27	2,27	2,71
ISC max	2,58	3,56	3,56	4,13

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” del fondo pensione FON.TE

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di FON.TE e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonte istitutiva:

Fon.Te. - Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), è costituito in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29 novembre 1996 sottoscritto tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTuCS - UIL e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, con l’Accordo Collettivo Nazionale del 22 gennaio 1999 sottoscritto tra FEDE RALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTuCS - UIL e successive modificazioni ed integrazioni è stata formalizzata l’adesione a Fon.Te. anche del settore turismo.

Destinatari:

Destinatari di **FON.TE.** sono tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ai quali si applica il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Destinatari di **FON.TE.** sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.

In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l’adesione a **FON.TE.**, possono essere associati i lavoratori di settori "affini"¹ i cui CCNL siano stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli Accordi istitutivi di **FON.TE.** L’adesione a **FON.TE.** di tali lavoratori deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore, con particolare riferimento alla contribuzione dovuta, alla sua decorrenza ed ai tempi di adesione. L’adesione a **FON.TE.** deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono, altresì, destinatari di **FON.TE.:**

- i dipendenti ai quali si applica il CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, sottoscritto da ASSVIGILANZA, ASSOVALORI, UNIV, e relative organizzazioni sindacali, ovvero CCNL per i dipendenti delle Imprese di Pulizia sottoscritto da FNIP/CONFCOMMERCIO e relative organizzazioni sindacali;
- i dipendenti ai quali si applica il CCNL STUDI PROFESSIONALI, in forza dell’accordo, sottoscritto da ConfProfessioni, Confedertecnica, Cipa, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in data 22.07.2010;
- il personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall’articolo 21 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 e il personale dipendente della Conferenza Episcopale Italiana, Caritas italiana, Fondazione Migrantes, Fondazione Missio nonché della Fondazione Santi Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena, cui si applica il CCNL per i Dipendenti degli Istituti per il sostentamento del Clero, in forza dell’Accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana (a cui fanno capo anche Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Fondazione Missio e Fondazione Santi Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena) ed una rappresentanza dei lavoratori, sottoscritto in data 3 maggio 2012.
- i dipendenti ai quali si applicano i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: CCNL per i dipendenti del settore Turismo, sottoscritto tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; CCNL per i dipendenti del settore Terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; CCNL per i dipendenti delle aziende appartenenti alla Associazione Italiana Catene Alberghiere, sottoscritto tra AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; CCNL per i dipendenti del settore Industria Turistica, sottoscritto tra FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; CCNL per i dipendenti del settore delle Aziende Termali, sottoscritto tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; CCNL per i dipendenti degli istituti di Vigilanza privata sottoscritto tra ASSIV e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, Agenzie Immobiliari sottoscritto da FIAIP e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; in forza dell’accordo, sottoscritto da Confindustria-AICA, CONFESERCENTI, FEDERTURISMO, FEDERTERME, ASSIV, FIAIP, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in data 15.09.2010.

¹ I settori affini, con riferimento alle attività di cui all’art. 49, comma 1, lettera d) della Legge 9 marzo 1989 n.88 e successive modificazioni e integrazioni.

- i dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti l'accordo interconfederale del 27 gennaio 2011, sottoscritto tra le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni Nazionali di Categoria - Autoriparazione, Meccanica, Impianti, Moda, Orafi, Alimentazione, Trasporti Logistica e Mobilità, Estetisti, Acconciatori, Marmisti, Occhialeria, Odontotecnici Fe.Na.Od.I., Grafici, Fotografi, ANIL Pulitintolavanderie, Abrasivi, Ceramica, Vetro, Chimica Gomma e Plastica, Legno, Arredo, Tappezzeria - le Unioni della CNA - Alimentare, Artistico e Tradizionale, Benessere e Sanità, Comunicazione e Terziario Avanzato, Costruzioni, Federmoda, Installazione di Impianti, Produzione, Servizi alla Comunità, FITA - la Confartigianato, la CNA, la CASARTIGIANI - con l'intervento della FIAM, FIALA, Federazione Nazionale Mestieri Artistici e Tradizionali, FNAE, Federazione Nazionale Tintolavanderie, SNA, Federazione Nazionale Alimentaristi, Federazione Nazionale Abbigliamento, Federazione Nazionale Fotografi Tipografi e Cartai, Federazione Nazionale Chimici e Plastici - la CLAAI con l'intervento di FEDERNAS e UNAMEM e le Federazioni di categoria della CGIL - FILCAMS CGIL, FILCTEM CGIL, FILLEA CGIL, FILT CGIL, FIOM CGIL, FLAI CGIL, SLC CGIL - le Federazioni di Categoria della CISL - FAI CISL, FEMCA CISL, FILCA CISL, FIM CISL, FISASCAT CISL, FISTEL CISL, FIT CISL - le Federazioni di Categoria della UIL - FENEAL, UILA, UILTEC, UILM, UILCOM, UILTRASPORTI, UILTUCS - la CGIL, la CISL, la UIL, nonché i dipendenti delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del suddetto accordo, per le quali non sia previsto un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata alle imprese e i dipendenti dei soggetti sottoscrittori l'accordo predetto.
- i dipendenti assunti a tempo indeterminato non in prova con almeno tre mesi di anzianità ai quali si applicano il CCNL per le Imprese private operanti nella distribuzione, recapito e dei servizi postali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti l'accordo del 8 febbraio 2011, sottoscritto tra le organizzazioni nazionali di categoria CNA, SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-Poste, UIL-Trasporti;
- i dipendenti ai quali si applicano il CCNL per le Farmacie private, in forza dell'Accordo siglato in data 14 novembre 2011 e sottoscritto tra FEDERFARMA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;
- i dipendenti ai quali viene applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.A.F.I.);
- i dipendenti ai quali viene applicato il CCNL per il Personale dipendente da Imprese esercenti l'attività Funebre stipulato dalla FENIOF - con l'assistenza di CONFCOMMERCIO - e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI;
- i lavoratori in somministrazione ai quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le categorie delle agenzie di somministrazione di lavoro sottoscritto da ASSOLAVORO e CGIL, CISL, UIL, FELSA - CISL, NIDIL- CGIL, UILTEMP.

A **FON.TE.** possono aderire, previa delibera dei relativi organi direttivi, i lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui sopra a livello nazionale, i lavoratori dipendenti dalle relative strutture territoriali nonché i distaccati ex lege 300 del 1970 nei confronti dei quali trovano applicazione i contratti collettivi stipulati dalle fonti di cui all'art. 1).

Con accordo tra tutte le fonti istitutive di cui all'art. 1, possono essere destinatari di **FON.TE.** anche i lavoratori appartenenti a settori i cui contratti siano stipulati da una parte delle medesime fonti istitutive. L'adesione deve essere comunque deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono divenire destinatari di **FON.TE.** i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti già menzionati, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di **FON.TE.** a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in **FON.TE.** e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di **FON.TE.**. L'adesione a **FON.TE.** comporta la piena accettazione dello Statuto. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti già menzionati, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di **FON.TE.**, diventano destinatari di **FON.TE.** se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di **FON.TE.**, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

Possono restare associati a **FON.TE.**, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda o di ramo d'azienda, i lavoratori che, in seguito a trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo, e sempre che nell'impresa accipiente non operi analogo fondo di previdenza.

Sono associati a **FON.TE.** anche i soggetti rientranti nell'ambito dei destinatari fin qui definito che abbiano aderito a **FON.TE.** con conferimento tacito del TFR.

Sono, altresì, associate a **FON.TE.** le imprese dalle quali i destinatari di **FON.TE.** dipendono.

Sono associati a **FON.TE.** i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari; tali soggetti possono rimanere iscritti a **FON.TE.** anche dopo la perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico.

Rimangono associati a **FON.TE.** i lavoratori che percepiscono a carico di **FON.TE.** la pensione complementare.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La contribuzione iniziale a **FON.TE.**, dovuta a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione, è ripartita come da allegata Tabella "Contribuzione".

FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

Allegato alla Nota informativa – Sezione I, Informazioni chiave per l'aderente – del Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), Fon.Te. – Albo COVIP 123. Informativa specifica dedicata, in fase di adesione, ai potenziali lavoratori che si intendono iscrivere a Fon.Te. e residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 48 comma 13-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e modificato dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi predetti (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) sono state previste condizioni specifiche per l'erogazione dell'anticipazione della posizione individuale avanzate da parte degli aderenti residenti nei comuni interessati. Il periodo transitorio in cui tale regime derogatorio trova applicazione è dal 24 agosto 2016 fino al 24 agosto 2019. In sintesi i provvedimenti in parola consentono di richiedere le anticipazioni per acquisto / ristrutturazione della prima casa di abitazione nonché per ulteriori esigenze anche in assenza del requisito minimo di partecipazione ad una forma pensionistica complementare (ordinariamente di otto anni); dette anticipazioni conservano comunque le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi sia in relazione agli importi erogabili (75 per cento per acquisto/ristrutturazione prima casa e 30 per cento per ulteriori esigenze). Per quanto concerne il regime fiscale si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 252 del 2005 coerentemente ai criteri indicati dalla consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate n. 954-11/2013 imputando, inoltre, gli importi richiesti in anticipo prioritariamente al periodo di maturazione più recente, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006 e, per l'eccedenza, a quelli maturati prima del 2001. Quest'ultimo profilo si applica altresì alle richieste di anticipazione per spese sanitarie avanzate da parte degli aderenti che rispondano ai requisiti richiesti. Per ogni approfondimento, compreso l'elenco dei comuni interessati, nonché per verificare tutte le condizioni legittimanti l'accoglimento delle anticipazioni si rinvia al Documento sulle Anticipazioni e al Documento sul regime fiscale.

Allegato alla Nota Informativa – Sezione I, Informazioni chiave per l'aderente**Tabella Contribuzione**

(dati aggiornati al 01/01/2016)

FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

Contribuzione				
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (COMMERCIO)				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
<i>Apprendisti - Contratti art. 69 bis CCNL</i>	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1,55%	
<i>Contratti art. 69 bis CCNL</i>	50% ³	0,55%	1,05%	
Contribuzione				
TURISMO (CCNL sottoscritto da FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e le OO.SS. di settore), IMP. SPORTIVI,				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	0,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	0,55%	
Contribuzione				
ANCEF				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1,2%	
Contribuzione				
PROP. DI FABBRICATI				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	2,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	2,05%	

Contribuzione				
ANEIOA E IMPRESE DI PULIZIA - VIDEOMEDIA SPA				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	1%	1%	
Contribuzione				
F.C. Internazionale Milano				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1%	
Contribuzione				
CCNL ANASTE, CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ FUNEBRE				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1,05%	
Contribuzione				
CCNL STUDI PROFESSIONALI				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1,55%	
Contribuzione				
TURISMO (CCNL sottoscritto da CONFESERCENTI e le OO.SS. di settore), TERME, SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI (CCNL S.A.F.I.)				
	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	0,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	0,55%	

Contribuzione TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (CCNL sottoscritto da CONFESERCENTI e le OO.SS. di settore)				
	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1,55%	
Contribuzione TURISMO (CCNL AICA - FEDERTURISMO)				
	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,65%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1,65%	
Contribuzione AGENZIE IMMOBILIARI (v. CCNL FIAIP)				
	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1,55%	
Contribuzione CCNL PER LE IMPRESE PRIVATE OPERANTI NELLA DISTRIBUZIONE, RECAPITO E DEI SERVIZI POSTALI				
	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00 %	1,00%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	16% ³	1,00 %	1,00%	
Contribuzione I.C.S.C., CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CARITAS ITALIANA, FONDAZIONE MIGRANTES, FONDAZIONE MISSIO E FONDAZIONE SANTI FRANCESCO D'ASSISI E SANTA CATERINA DA SIENA				
	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	2,20%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	2,20%	
Contribuzione FEDERFARMA				
	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale

Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,55%	1,05%	
Contribuzione VIGILANZA PRIVATA (CCNL ASSVIGILANZA, ASSOVALORI, UNIV, ASSIV) CCL Soc. Canottieri Associazioni Sportive e Ricreative Cremona				
	Quota TFR	Contributo ¹ Lavoratore ² Datore di lavoro ⁴		Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,50%	0,50%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ³	0,50%	0,50%	
Contribuzione CCNL AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE (LIMITATAMENTE ALLE SOLE IMPRESE NON ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI)				
	Quota TFR	Contributo ³ Lavoratore ² Datore di lavoro ⁴		Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00 %	1,20%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	16% ³	1,00 %	1,20%	
Contribuzione CCNL ARTIGIANI (AD ESCLUSIONE DELL'EDILIZIA E DEL CCNL PER I LAVORATORI DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE FINO A 49 DIPENDENTI DEI SETTORI: CHIMICA E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA, VETRO)				
	Quota TFR	Contributo ¹ Lavoratore ² Datore di lavoro ⁴		Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,00 %	1,00%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	16% ³	1,00 %	1,00%	
Contribuzione CCNL PER I LAVORATORI DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE FINO A 49 DIPENDENTI DEI SETTORI: CHIMICA E ACCORPATI				
	Quota TFR	Contributo ¹ Lavoratore ² Datore di lavoro ⁴		Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,30 %	1,50%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% ³	1,30 %	1,50%	
Contribuzione CCNL PER I LAVORATORI DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE FINO A 49 DIPENDENTI DEI SETTORI: PLASTICA - GOMMA				
	Quota TFR	Contributo ¹ Lavoratore ² Datore di lavoro ⁴		Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,30 %	1,50%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% ³	1,30 %	1,50%	

Contribuzione
CCNL PER I LAVORATORI DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE FINO A 49 DIPENDENTI DEL SETTORE: ABRASIVI

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,20 %	1,85%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% ³	1,20 %	1,85%	

Contribuzione
CCNL PER I LAVORATORI DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE FINO A 49 DIPENDENTI DEL SETTORE: CERAMICA

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,70 %	1,90%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% ³	1,70 %	1,90%	

Contribuzione
CCNL PER I LAVORATORI DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE FINO A 49 DIPENDENTI DEL SETTORE: VETRO

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,40 %	1,60%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% ³	1,40 %	1,60%	

Contribuzione
CCNL per le categorie delle agenzie di somministrazione di lavoro sottoscritto da ASSOLAVORO e CGIL, CISL, UIL, FELSA - CISL, NIDIL- CGIL, UILTEMP

	Quota TFR	Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	Il TFR è versato con periodicità trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	100%	

In virtù dell'Accordo sulla Previdenza integrativa di definizione della contribuzione base, integrativa e aggiuntiva a carico della bilateralità di settore del 03/02/2015, nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le categorie delle agenzie di somministrazione di lavoro 2014 sottoscritto da ASSOLAVORO e CGIL, CISL, UIL, FELSA - CISL, NIDIL- CGIL, UILTEMP, per i lavoratori somministrati la bilateralità di settore, a valere sulle risorse stabilite in altra intesa, interverrà a finanziare le posizioni individuali dei lavoratori nella seguente misura:

1. per tutti i lavoratori somministrati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato:

a) la Contribuzione Base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) escluso il contributo versato a titolo TFR. L'importo grava su EBITEMP e viene determinato trimestralmente.

b) un contributo integrativo alla Contribuzione Base pari a quanto versato in forza del precedente punto a) per l'intero periodo lavorato. Il calcolo del contributo integrativo e il relativo versamento sulla posizione individuale dell'aderente è effettuato da Ebitemp al termine di ciascun anno solare o al momento dell'eventuale uscita dal Fondo.

2. per i lavoratori a tempo determinato con durata complessiva di missione/i nell'anno solare fino a 334 giorni:

a) la Contribuzione Base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) escluso il contributo versato a titolo TFR. L'importo grava su EBITEMP e viene determinato trimestralmente.

b) un contributo integrativo alla Contribuzione Base pari a quanto versato in forza del precedente punto a) per l'intero periodo lavorato. Il calcolo del contributo integrativo e il relativo versamento sulla posizione individuale dell'aderente è effettuato da Ebitemp al termine di ciascun anno solare o al momento dell'eventuale uscita dal Fondo.

c) un contributo aggiuntivo ulteriore forfettario pari ad euro 320,00 (in caso di missioni nell'anno fino a 104 giorni), euro 160,00 (in caso di missioni nell'anno tra 105 e 164 giorni), euro 100,00 (in caso di missioni nell'anno tra 165 e 334 giorni). Il calcolo del contributo aggiuntivo e il relativo versamento sulla posizione individuale dell'aderente è effettuato da Ebitemp al termine di ciascun anno solare o al momento dell'eventuale uscita dal Fondo.

3. per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovino in disponibilità:

a) la Contribuzione Base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR percepita in occasione dell'ultima missione di lavoro. L'importo grava su EBITEMP e viene determinato trimestralmente.

4. per i lavoratori somministrati che aderiscano al fondo con il meccanismo del silenzio assenso:

a) la Contribuzione avverrà analogamente a quanto stabilito per la generalità degli altri lavoratori.

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, fatta eccezione per: a) i dipendenti delle Imprese di Pulizia che contrattualmente individuano la base di calcolo sul minimo tabellare e contingenze; b) i dipendenti dei CCNL ARTIGIANI che individuano la base di calcolo sui minimi tabellari vigenti, contigenza e Edr, così come previsto dagli accordi del 11/02/1999, salvo eventuali successive modifiche derivanti da CCNL o accordi specifici applicati ovvero diverse previsione degli stessi CCNL; c) i dipendenti cui si applica il CCNL per le Imprese private operanti nella distribuzione, recapito e dei servizi postali, per cui dal 1° giugno 2011, la contribuzione verrà calcolata, per 14 mensilità, sulla retribuzione tabellare ed indennità di contigenza in vigore, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato. (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

(4) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(5) Per i dipendenti cui si applica il CCNL Area Alimentazione-Panificazione (limitatamente alle sole imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti) la contribuzione a carico del datore di lavoro è computata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, mentre la contribuzione a carico del lavoratore è computata sulla retribuzione individuata nel punto b) di cui alla precedente nota 1.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione, anche in misura maggiore rispetto a quella minima indicata dalla forma istitutiva di cui sopra, e può essere successivamente variata secondo le modalità di cui al "Regolamento dei versamenti aggiuntivi"; analogamente, per il datore di lavoro.

N.B.:

- Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono decidere di effettuare versamenti aggiuntivi "una tantum".

- Verificare eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Tabella con la contrattazione vigente applicata allo specifico rapporto di lavoro.